

N. R. P.U. 21/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. 21/2024, avente ad oggetto RICORSO CONCORDATO MINORE, promosso da [REDACTED], titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. [REDACTED]), e [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. [REDACTED])

rilevato che in data 9/4/2024 [REDACTED] titolare dell'omonima impresa individuale, e [REDACTED] [REDACTED] titolare dell'omonima impresa individuale, hanno depositato ricorso per concordato minore ex art. 74 ss. CCII;

rilevato che con decreto del 17/4/2024 è stata dichiarata aperta la procedura per concordato minore di cui al predetto ricorso, è stato disposto che la proposta fosse comunicata ai creditori, è stato assegnato ai creditori un termine per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni ed è stato disposto il divieto, fino alla definitività del decreto di omologa, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore per crediti anteriori alla domanda;

rilevato che in data 31/5/2024 l'OCC ha depositato la relazione sui voti espressi dai creditori;

rilevato che con decreto del 24/7/2024 è stato disposto che l'OCC depositasse breve relazione scritta al fine di chiarire:

- se tutti i crediti dell'Agenzia delle Entrate inseriti nella classe 2 fossero assistiti dal privilegio di cui al punto 2 dell'art. 2278 c.c.;
- se tutti i crediti dell'INPS e dell'INAIL inseriti nella classe 3 fossero assistiti da privilegio;
- quale fosse il grado dei privilegi dai quali erano assistiti i singoli crediti dell'INPS e dell'INAIL indicati nella classe 3;

rilevato che in data 16/10/2024 l'OCC ha depositato la relazione integrativa richiesta con decreto del 24/7/2024;

rilevato che all'udienza del 23/10/2024 i ricorrenti hanno chiesto l'omologa del concordato minore; ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale, poiché i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, essendo residenti in [REDACTED]



ritenuto che la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che, infatti, il ricorrente [REDACTED] svolge attività di [REDACTED] mentre la ricorrente [REDACTED] senza che, in entrambi i casi, i requisiti dimensionali eccedano i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;

ritenuto che sussiste lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, atteso che:

- l'esposizione debitoria dei ricorrenti è pari a complessivi euro 270.092,00;
- l'introito medio mensile dei ricorrenti è pari a euro 2.161,00 circa;
- le spese mensili per il mantenimento della famiglia sono pari a euro 980,00 circa;
- il complessivo valore degli immobili dei ricorrenti ammonta a euro 95.803,33;
- pertanto, i ricorrenti non dispongono di entrate ricorrenti e di beni liquidabili di importo tale da consentire agli stessi di far fronte con regolarità ai propri debiti;

ritenuto di dover inoltre evidenziare che:

- i ricorrenti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 75, comma 1, CCII;
 - la relazione del gestore della crisi contiene tutte le verifiche, valutazioni e indicazioni previste dall'art. 76, comma 2, CCII;
 - i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risultano aver commesso atti in frode ai creditori;
- ritenuto che, ciò premesso, la proposta va qualificata come proposta di concordato minore "in continuità", ai sensi dell'art. 74, comma 1, CCII, in quanto prevede che i ricorrenti proseguano le rispettive attività, destinando parte dei flussi di reddito futuri alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto che la proposta prevede che:

- i crediti dell'OCC e dell'advisor siano soddisfatti al 100%;
- il credito ipotecario della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a. sia soddisfatto al 100% per la parte (euro 61.000,00) che trova capienza nel valore dei beni ipotecati;
- i crediti privilegiati siano soddisfatti al 20% (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) o al 15% (Comune di Chiaramonte Gulfi);
- i crediti chirografari siano soddisfatti al 10%;

ritenuto che l'importo della proposta, pari a euro 97.780,98, sarà corrisposto ai creditori mediante n. 126 rate, cioè in un arco temporale di dieci anni e mezzo (n. 6 rate di euro 851,67, per complessivi euro 5.110,02; n. 72 rate di euro 948,21, per complessivi euro 68.271,12; n. 48 rate di euro 508,33, per complessivi euro 24.399,84);

ritenuto che la proposta appare sostenibile, tenuto conto:

- della differenza, pari a euro 1.181,00, fra l'introito medio mensile dei ricorrenti (euro 2.161,00 circa) e le spese mensili per il mantenimento della famiglia (euro 980,00 circa);
- dell'impegno assunto dal terzo [REDACTED] (figlio dei ricorrenti e dipendente a tempo indeterminato [REDACTED] con stipendio mensile pari a euro 1.800,00 circa) a versare ai genitori, a semplice richiesta, l'importo mensile di euro 300,00;

ritenuto che la proposta è stata ritualmente comunicata ai creditori con le modalità e nel rispetto del termine fissato da questo giudice;



ritenuto che secondo la relazione dell'OCC del 31/5/2024:

- il "totale passivo votante" ammonta a euro 192.460,63;
- il quorum che consentirebbe l'approvazione della proposta ammonta alla maggioranza dei crediti, cioè a euro 96.231,00;
- tale quorum non è stato raggiunto, in quanto la proposta ha avuto il parere contrario della maggioranza dei crediti e, più precisamente, dell'INPS (euro 91.346,00) e dell'Agenzia delle Entrate (euro 30.256,25);

ritenuto che i ricorrenti hanno chiesto comunque di omologare la proposta, con applicazione del c.d. "cram down" (art. 80 CCII);

ritenuto che, in base all'art. 80, comma 3, CCII, il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, CCII e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

ritenuto che nel caso di specie la proposta prevede (per come chiarito con la relazione integrativa dell'OCC del 16/10/2024):

- il soddisfacimento dei crediti privilegiati dell'INPS (classe 2), pari a euro 81.702,00, nella misura del 20% e quindi per il complessivo importo di euro 16.340,00;
- il soddisfacimento dei crediti chirografari dell'INPS (classe 5), pari a euro 9.644,00, nella misura del 10% e quindi per l'importo di euro 964,40;
- il soddisfacimento dei crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate (classe 3), pari a euro 28.950,00, nella misura del 20% e quindi per l'importo di euro 5.790,00;
- il soddisfacimento dei crediti chirografari dell'Agenzia delle Entrate (classe 5), pari a euro 1.306,00, nella misura del 10% e quindi per l'importo di euro 130,60;

ritenuto che, pertanto, la proposta prevede il soddisfacimento dei crediti dell'INPS per il complessivo importo di euro 17.304,40 e il soddisfacimento dei crediti dell'Agenzia delle Entrate per il complessivo importo di euro 5.920,60;

ritenuto che il ricorrente [REDACTED] è proprietario dei seguenti immobili (con i seguenti valori di stima, secondo la perizia giurata allegata al ricorso):

- intero immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 36.000,00);
- quota di 1/3 dell'immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 4.667,00);
- quota di 1/3 dell'immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 8.200,00);
- quota di 1/3 dell'immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 103,00);
- quota di 1/3 dell'immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 316,67);
- quota di 1/3 dell'immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 1.633,33);



- quota di 1/3 dell'immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 633,33);

ritenuto che la ricorrente [REDACTED] è proprietaria dei seguenti immobili (con i seguenti valori di stima, secondo la perizia giurata allegata al ricorso):

- intero immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 11.500,00);

- quota di 1/2 dell'immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 19.250,00);

- intero immobile sito in [REDACTED] in catasto al [REDACTED] (euro 13.500,00);

ritenuto che, pertanto, il complessivo valore degli immobili dei ricorrenti ammonta a euro 95.803,33;

ritenuto che sugli immobili appartenenti per intero ai ricorrenti grava ipoteca della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a.;

ritenuto che, conseguentemente, sui predetti immobili, il cui valore complessivo ammonta a euro 61.000,00 (euro 36.000,00 + euro 11.500,00 + euro 13.500,00), in caso di liquidazione si soddisferebbe la Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a., per una parte del suo credito ipotecario (pari a euro 82.272,00);

ritenuto che sugli altri immobili, appartenenti in quota ai ricorrenti, il cui valore complessivo ammonta a euro 34.803,33, in caso di liquidazione si soddisferebbe il creditore con privilegio di rango superiore;

ritenuto che con relazione integrativa dell'OCC del 16/10/2024 è stato precisato che i crediti con privilegio di rango superiore (art. 2778, nn. 1-8, c.c.) sono quelli dell'INPS e dell'INAIL (inseriti nella classe 2), atteso che i crediti dell'Agenzia delle Entrate (inseriti nella classe 3) sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2778, nn. 18-19, c.c. (mentre già dal ricorso si evince che i crediti privilegiati del Comune di Chiaramonte Gulfi, inseriti nella classe 4, sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2778, n. 20, c.c.);

ritenuto che, pertanto, in caso di liquidazione degli altri immobili, il cui valore ammonta a euro 34.803,33, sarebbero soddisfatti, anzitutto, i crediti privilegiati dell'INPS e dell'INAIL;

ritenuto che, più precisamente, in caso di vendita degli altri immobili di proprietà del ricorrente [REDACTED] al prezzo di stima (euro 15.553,33), essendo l'INPS titolare di un credito privilegiato di euro 35.800,00 ed essendo l'INAIL titolare di un credito privilegiato di euro 7.636,00, all'INPS spetterebbe la somma di euro 12.819,07, mentre all'INAIL spetterebbe la somma di euro 2.734,26, a parziale soddisfacimento dei rispettivi crediti privilegiati (e in proporzione ai relativi importi);

ritenuto che, in caso di vendita degli altri immobili di proprietà della ricorrente [REDACTED] al prezzo di stima (euro 19.250,00), l'intero prezzo spetterebbe all'INPS, a parziale soddisfacimento del credito privilegiato di euro 45.902,00, non vantando l'INAIL alcun credito nei confronti di [REDACTED];

ritenuto che, pertanto, dalla liquidazione degli altri immobili, appartenenti in quota ai ricorrenti, all'INPS spetterebbe la somma di euro 32.069,07 (euro 12.819,07 + euro 19.250,00), superiore a quella prevista dalla proposta (euro 17.304,40), e ciò ove anche dovessero considerarsi le presumibili spese della procedura di liquidazione controllata (verosimilmente non superiori a euro 14.500,00);

ritenuto che, per contro, in caso di liquidazione degli altri immobili, l'Agenzia delle Entrate non sarebbe soddisfatta in alcun modo, atteso che i suoi crediti privilegiati sarebbero postergati a quelli dell'INPS e dell'INAIL (che sarebbero soddisfatti solo in parte);



ritenuto che, pertanto, all'Agenzia delle Entrate non spetterebbe una somma superiore a quella prevista dalla proposta (euro 5.920,60);

ritenuto che, conseguentemente, in base al meccanismo del c.d. "cram down" di cui all'art. 80, comma 3, CCII, può "sterilizzarsi" il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate (in quanto per l'Agenzia delle Entrate la proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata), mentre non può "sterilizzarsi" il voto contrario dell'INPS (in quanto per l'INPS la proposta non risulta più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata);

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, va osservato che:

- il "totale passivo votante" ammonta a euro 192.460,63;
- il quorum che consente l'approvazione della proposta ammonta alla maggioranza dei crediti, cioè a euro 96.231,00;
- tale quorum è stato raggiunto, in quanto, una volta "sterilizzato" il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate, rimane il solo voto contrario dell'INPS (euro 91.346,00), inferiore alla maggioranza dei crediti (pari a euro 96.231,00);
- la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta anche nel maggior numero di classi (più precisamente, classi 1-3-4-5, con esclusione della sola classe 2 in ragione del voto contrario dell'INPS);

ritenuto che in sintesi:

- la proposta risulta giuridicamente ammissibile e concretamente fattibile;
- la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei crediti (con le precisazioni di cui sopra), raggiunta anche nel maggior numero di classi;

ritenuto che, in conclusione, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 80 CCII per l'omologa della proposta di concordato minore;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così statuisce:

- 1) omologa la proposta di concordato minore presentata da [REDACTED];
- 2) dispone che la proposta e la presente sentenza siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa (ove tecnicamente possibile) a cura dell'OCC;
- 3) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato, risolva le eventuali difficoltà (sottoponendole al giudice solo ove assolutamente necessario), ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII;
- 4) dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Ragusa, 31 ottobre 2024.

Il giudice
Carlo Di Cataldo

